Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 gennaio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8503

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. 1444.

Assegnazione di lire 13.234.000.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (1° provvedimento). Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1445.

Ricostituzione del comune di Cornalba, in provincia di Bergamo . . . . Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1446.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in Venaria Reale (Torino) . . . . Pag. 59

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1447.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Compagnia di Sant'Orsola - Figlie di Sant'Angela », con sede in Susa (Torino) . . . Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1448.

Riconoscimento della personalità giuridica della pia associazione femminile, denominata « Opera di Maria », con sede in Rocca di Papa (Roma) . . . . Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1449.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma dei Santi Vito, Modesto e Crescenza M., nel comune di Dalmine (Bergamo). Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1450.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « San Paolo Apostolo - Centro di incontri ecumenici », con sede in Roma . . . Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli . . . . Pag. 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1965.

Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno . . . . Pag. 60

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1965.

Sostituzione del rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie nella Commissione regionale per l'artigianato della Liguria . . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1965.

Sostituzione del rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie nella Commissione regionale per l'artigianato della Calabria . . . . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni . Pag. 61

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966 . . . . Pag. 62

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966 . . . . Pag. 62

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Amministrazione degli Ospizi civili di Piacenza ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica . . Pag. 63

Ministero dell'interno:

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 63

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 63

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 63

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 63

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 63

Autorizzazione al comune di Torrazza Coste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 63

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 63

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 63

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 63

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 63

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 63

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 63

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 64

Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 64

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio, 1965 . . . . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 64

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 65

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 65

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 65

Autorizzazione al comune di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . . Pag. 65

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 65

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 65

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 65

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 65

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 65

Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 65

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 65

Autorizzazione al comune di S. Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 65

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . Pag. 65

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 65

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Cis, con sede nel comune di Livo (Trento). Pag. 66

Ministero dei lavori pubblici:

Approvazione del piano di zona del comune di Rovigo. Pag. 66

Sostituzione di due membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari delle vittime civili di guerra . . . . Pag. 66

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio produttori latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola (Napoli). Pag. 66

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 66

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario . . . . . . Pag. 67

Ministero della sanità: Dichiarazione di deserzione, per mancanza di candidati, del concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, ad un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità . . Pag. 70

Ministero della pubblica istruzione: Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 152 del 21 giugno 1965 . . . . Pag. 70

Ufficio medico provinciale di Reggio Calabria: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria. Pag. 70

Ufficio medico provinciale di Terni:

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni. Pag. 70

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni . . . . Pag. 71

Ufficio veterinario provinciale di Cuneo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo Pag. 71

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 3 dicembre 1965, n. **37.**

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano . . . . . Pag. 71

LEGGE 3 dicembre 1965, n. **38.**

Modifiche alla legge 3 dicembre 1965, n. 37, concernente l'Ente minerario siciliano . . . . Pag. 72

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 novembre 1965, n. **1444.**

Assegnazione di lire 13.234.000.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965, ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (1° provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per l'anno finanziario 1965, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Capitolo n. 1382. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo	L.	1.134.000.000
Capitolo n. 1761. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	6.000.000.000
Capitolo n. 1841. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	3.800.000.000
Capitolo n. 2002. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo, ecc.	»	600.000.000
Capitolo n. 2141. — Stipendi, ecc. al personale di ruolo e non di ruolo	»	1.700.000.000
	L.	13.234.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 37. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1445.**

Ricostituzione del comune di Cornalba, in provincia di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2022, con il quale il comune di Cornalba venne soppresso ed aggregato a quello di Serina;

Viste le istanze in data 1° e 11 ottobre 1961, 10, 11, 13, 14, 20, 21, 28 marzo e 2 aprile 1962, con le quali la maggioranza qualificata degli elettori del soppresso comune di Cornalba ne ha chiesto la ricostituzione in Comune autonomo;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Serina in data 4 febbraio 1962, n. 77, e del Consiglio provinciale di Bergamo in data 3 ottobre 1963, n. 138, con le quali è stato espresso il parere in ordine alla ricostituzione in parola;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 20 ottobre 1965;

Visti gli articoli 33 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Vista la legge 15 febbraio 1953, n. 71;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito il comune di Cornalba, in provincia di Bergamo, con la circoscrizione territoriale preesistente alla data della relativa soppressione.

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Serina e il ricostituito comune di Cornalba, nonchè alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Serina.

E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale, e successive modifiche.

Al personale in servizio presso il comune di Serina, che sarà inquadrato negli organici del comune di Cornalba, sarà mantenuto « ad personam » il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1965

SARAGAT

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. **1446.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in Venaria Reale (Torino).

N. 1446. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di San Francesco d'Assisi, in Venaria Reale (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 19. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1447.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Compagnia di Sant'Orsola - Figlie di Sant'Angela », con sede in Susa (Torino).

N. 1447. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa religiosa, denominata « Compagnia di Sant'Orsola - Figlie di Sant'Angela », con sede in Susa (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1448.

Riconoscimento della personalità giuridica della pia associazione femminile, denominata « Opera di Maria », con sede in Rocca di Papa (Roma).

N. 1448. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della pia associazione femminile, denominata « Opera di Maria », con sede in Rocca di Papa (Roma), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 17. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1449.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma dei Santi Vito, Modesto e Crescenza M., nel comune di Dalmine (Bergamo).

N. 1449. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Bergamo in data 31 marzo 1965, integrato con dichiarazione del 2 aprile 1965, relativo alla elevazione in Parrocchia della Vicaria curata autonoma dei Santi Vito, Modesto e Crescenza M., in frazione Guzzanica del comune di Dalmine (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 15. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1965, n. 1450.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « San Paolo Apostolo - Centro di incontri ecumenici », con sede in Roma.

N. 1450. Decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione, denominata « San Paolo Apostolo - Centro di incontri ecumenici », con sede in Roma, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 199, *foglio n.* 16. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 1965.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 24 marzo 1921, n. 375, recante provvedimenti per l'Ente autonomo « Volturno » in Napoli;

Visto il decreto interministeriale 25 settembre 1963, n. 333/E, col quale sono stati nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo suddetto, i signori gr. uff. Renato Barendson, prof. Enzo Carlevaro e dott. Luigi Gentile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, col quale il gr. uff. Renato Barendson è stato nominato consigliere delegato dell'Ente suddetto;

Vista la deliberazione 14 giugno 1965, n. 599, con la quale il Consiglio comunale di Napoli ha nominato quali rappresentanti del Comune in seno al Consiglio di amministrazione medesimo, i signori avv. Pasquale Schiano, avv. Luigi Cataldi e Antonio Russo;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per i trasporti e l'aviazione civile;

Decreta:

L'avv. Pasquale Schiano è nominato presidente dell'Ente autonomo « Volturno » in Napoli.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1965

SARAGAT

TAVIANI — COLOMBO — MANCINI — LAMI STARNUTI — DELLE FAVE — JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1965
Registro n. 38 *Interno, foglio n.* 43.

(10781)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 1965.

Nomina di componenti del Consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 20 della legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno);

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717, con la quale è stata prorogata l'attività dell'Ente;

Attesa la necessità, ai sensi dell'art. 22, quinto comma, della citata legge n. 717, di provvedere alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto, con scadenza al 31 dicembre 1969;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Decreta:

Fino al 31 dicembre 1969 sono nominati vice presidenti del Consiglio di amministrazione della Cassa per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) i signori:

Gullo avv. Rocco, Cifarelli avv. Michele.

Fino alla stessa data sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione della predetta Cassa i signori:

Chiavegatti dott. Arrigo, Damiani prof. Nicola, Delauro Matera prof. Anna, Delcogliano avv. Guido, Marongiu dott. Giovanni, Mottola dott. Gennaro, Petriccione ing. Alessandro, Polcaro ing. Berardino, Rossi Doria prof. Manlio, Rubino prof. Domenico.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 novembre 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
PASTORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1965
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 221. — CESSARI

(10775)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1965.

Sostituzione del rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie nella Commissione regionale per l'artigianato della Liguria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1961, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1963 con il quale è stato nominato il sig. Francesco Leonardi, quale rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie in seno alla Commissione regionale per l'artigianato della Liguria;

Viste le leggi 16 dicembre 1964, n. 1320 e 13 luglio 1965, n. 837, con le quali è stata prorogata la durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato;

Vista la nuova designazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie del proprio rappresentante, in seno alla Commissione stessa, nella persona dell'ing. Antonio Briozzo;

Ritenuta necessaria la sostituzione del sig. Francesco Leonardi, perchè trasferito ad altra sede;

Decreta:

L'ing. Antonio Briozzo è nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato della Liguria, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione del sig. Francesco Leonardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: MEZZA

(10614)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1965.

Sostituzione del rappresentante dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie nella Commissione regionale per l'artigianato della Calabria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;

Visto il decreto ministeriale del 1° agosto 1961, con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione regionale per l'artigianato della Calabria per il triennio 1° agosto 1961-31 luglio 1964;

Viste le leggi 16 dicembre 1964, n. 1320 e 13 luglio 1965, n. 837, con le quali è stata prorogata la durata in carica delle attuali Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato;

Vista la designazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie del proprio rappresentante, in seno alla Commissione regionale, nella persona dell'ing. Marcello Cultrera, in sostituzione dell'ingegnere Flaminio De Mojà;

Ritenuta necessaria la sostituzione dell'ing. Flaminio De Mojà;

Decreta:

L'ing. Marcello Cultrera è nominato componente della Commissione regionale per l'artigianato della Calabria, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie, in sostituzione dell'ingegnere Flaminio De Mojà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1965

(10615) p. *Il Ministro*: MEZZA

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1965.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 4), della tabella B, annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 4), annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, la quale ammette ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione stessa;

Visti i decreti ministeriali 7 aprile 1965 e 13 settembre 1965 con i quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi alla medesima agevolazione;

Vista la domanda con la quale la pubblica assistenza « Croce Verde » di Rimini ha chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico.

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 4), della tabella *B* annessa alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali 24 settembre 1964, 7 aprile 1965 e 13 settembre 1965, è aggiunto:

235) Pubblica assistenza « Croce Verde »: Rimini (Forlì).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: VALSECCHI

(39)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10780)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,75 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di La Spezia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 22 dicembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10777)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Amministrazione degli Ospizi civili di Piacenza ad istituire un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica.

Con decreto n. 300.16.II.61.1/805 in data 3 novembre 1965 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli Ospizi civili di Piacenza è autorizzata ad istituire, presso la Divisione pediatrica degli Ospizi civili di quella città, un corso annuale di specializzazione in assistenza pediatrica.

(10991)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 dicembre 1965, la provincia di Bologna, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 229.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11009)

Autorizzazione alla provincia di Frosinone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1965, la provincia di Frosinone, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 258.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11008)

Autorizzazione al comune di Campiglia Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Campiglia Marittima (Livorno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.100.829, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10850)

Autorizzazione al comune di Neviano degli Arduini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Neviano degli Arduini (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10851)

Autorizzazione al comune di Bagnacavallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Bagnacavallo (Ravenna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10854)

Autorizzazione al comune di Torrazza Coste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Torrazza Coste (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.656.961, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10853)

Autorizzazione al comune di Piacenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Piacenza, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 404.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10855)

Autorizzazione al comune di Prezza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Prezza (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.534.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10856)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Lucoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.279.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10857)

Autorizzazione al comune di Castelvecchio Subequo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Castelvecchio Subequo (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10858)

Autorizzazione al comune di Prata d'Ansidonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Prata d'Ansidonia (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.137.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10859)

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Navelli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.922.544, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10860)

Autorizzazione al comune di San Pio delle Camere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di San Pio delle Camere (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.005.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10861)

Autorizzazione al comune di Rocca Pia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Rocca Pia (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.327.244, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10862)

Autorizzazione al comune di Roccacasale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Roccacasale (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.080.792, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10863)

Autorizzazione al comune di Fossa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Fossa (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.624.644, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10864)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.552.755, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10865)

Autorizzazione al comune di Melpignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Melpignano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.718.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10866)

Autorizzazione al comune di Salve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Salve (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.934.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10867)

Autorizzazione al comune di Cannole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Cannole (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.455.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10868)

Autorizzazione al comune di Ortelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Ortelle (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.729.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10869)

Autorizzazione al comune di Cavallino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Cavallino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10870)

Autorizzazione al comune di Palmariggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Palmariggi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.696.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10871)

Autorizzazione al comune di Scorrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Scorrano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.590.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10872)

Autorizzazione al comune di Veglie ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Veglie (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.595.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10873)

Autorizzazione al comune di Abbateggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di Abbateggio (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 745.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10874)

Autorizzazione al comune di Macerata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Macerata, viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 416.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10875)

Autorizzazione al comune di San Clemente ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di San Clemente (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.948.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10876)

Autorizzazione al comune di Romans d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Romans d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.531.335, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10877)

Autorizzazione al comune di Ponza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Ponza (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.696.625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10878)

Autorizzazione al comune di Sperlonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Sperlonga (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.456.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10879)

Autorizzazione al comune di Santi Cosma e Damiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Santi Cosma e Damiano (Latina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.535.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10880)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 dicembre 1965, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.645.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10844)

Autorizzazione al comune di Terenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 dicembre 1965, il comune di Terenzo (Parma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.496.129, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10852)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Livorno, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.404.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11010)

Autorizzazione al comune di Anversa degli Abruzzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Anversa degli Abruzzi (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.692.031, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11011)

Autorizzazione al comune di Frattaminore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Frattaminore (Napoli), viene autorizzato al assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11012)

Autorizzazione al comune di S. Gennaro Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di S. Gennaro Vesuviano (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11013)

Autorizzazione al comune di Controne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Controne (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.039.691, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11014)

Autorizzazione al comune di Magliano Vetere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 28 dicembre 1965, il comune di Magliano Vetere (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.669.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11015)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Cis, con sede nel comune di Livo (Trento).

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1965, registro n. 19, foglio n. 231, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, il comprensorio del Consorzio di miglioramento fondiario di Cis, con sede nel comune di Livo (Trento) è stato ampliato, ai sensi e per gli effetti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con l'aggregazione di Ha. 112,42,37 di terreni.

(10988)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Rovigo

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1965, n. 1279, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Rovigo.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10942)

Sostituzione di due membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari delle vittime civili di guerra.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10775 in data 18 dicembre 1965, l'avv. Gustavo Prezzolini ed il geom. Capo Walter Hoffmann, sono stati nominati, per lo scorcio di triennio 18 dicembre 1965-31 marzo 1966, membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale autonomo delle case popolari per le vittime civili di guerra, in sostituzione rispettivamente del dott. Sergio Pizzini dimissionario e del dott. Annibale Falcone, deceduto.

(10907)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio produttori latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 dicembre 1965 è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Consorzio produttori latte dei Monti Lattari », con sede in Agerola (Napoli), composto dei signori:

Pascale dott. Nicola, presidente;
Turlà dott. Luigi e Castellucci dott. Ugo, membri.

(10906)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 3

Corso dei cambi del 5 gennaio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,71	624,72	624,76	624,77	624,72	624,71	624,72	624,71	624,71	624,72
$ Can.	580,80	581 —	581,75	581,45	579,50	580,75	581,25	580,75	580,75	580,75
Fr. Sv.	144,63	144,615	144,83	144,585	144,56	144,63	144,595	144,63	144,63	144,60
Kr. D.	90,80	90,80	90,77	90,82	90,77	90,80	90,79	90,80	90,80	90,75
Kr. N.	87,48	87,47	87,45	87,45	87,53	87,48	87,46	87,48	87,48	87,48
Kr. Sv.	120,77	120,77	120,75	120,79	120,75	120,77	120,78	120,77	120,77	120,75
Fol.	172,97	172,92	172,95	172,925	172,95	172,99	172,94	172,995	172,99	173 —
Fr. B.	12,58	12,582	12,5850	12,585	12,58125	12,58	12,584	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,49	127,50	127,51	127,485	127,50	127,49	127,50	127,47	127,49	127,50
Lst.	1751,50	1751,50	1750,90	1751,40	1751 —	1751 —	1751,25	1751 —	1751 —	1751,50
Dm. occ.	155,85	155,87	155,90	155,865	155,85	155,88	155,87	155,88	155,88	155,87
Scell. Austr.	24,17	24,175	24,17	24,1750	24,15	24,17	24,1765	24,17	24,17	24,175
Escudo Port.	21,84	21,85	21,83	21,85	21,75	21,85	21,8375	21,85	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,428	10,44	10,43	20,435	10,42	10,428	10,43	10,43	10,42

Media dei titoli del 5 gennaio 1966

Titolo	Corso
Rendita 5 % 1935	102,50
Redimibile 3,50 % 1934	98 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	99 —
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,45
Id. 5 % (Beni Esteri)	97 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,475
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	101,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,40
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,40
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,55
» 5 % (» 1° aprile 1974)	101,475
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 gennaio 1966

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,745
1 Dollaro canadese	581,35
1 Franco svizzero	144,59
1 Corona danese	90,805
1 Corona norvegese	87,455
1 Corona svedese	120,785
1 Fiorino olandese	172,932
1 Franco belga	12,584
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1751,325
1 Marco germanico	155,867
1 Scellino austriaco	24,176
1 Escudo Port.	21,844
1 Peseta Sp.	10,429

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con cui è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari;
Vista la legge 11 giugno 1962, n. 546, riguardante le modifiche all'ordinamento predetto;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario.

Due posti sono riservati a candidati che, oltre a conseguire l'idoneità nelle prove obbligatorie di esame, superino anche la prova facoltativa di lingua tedesca, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserve di posti nei pubblici concorsi per l'Amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito, per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30. Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Il Ministro può disporre, con decreto motivato, la esclusione dal concorso soltanto per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

Elevazione del limite di età

Il limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque: per gli ex combattenti e per coloro che appartengono a categorie assimilate, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni;

3) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per gli ex combattenti decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa.

Le elevazioni di cui al n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) il limite massimo di età è elevato a 40 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età di anni 40, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

6) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari e incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o l'Istituto. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato i 40 anni;

7) il limite massimo di età è elevato a 55 anni ritenendosi assorbita ogni altra elevazione:

per i mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione;

per i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra;

per i mutilati ed invalidi per servizio;

per gli invalidi civili e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge, esclusi gli invalidi indicati all'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

8) il limite massimo di età è elevato a 45 anni per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico e da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

9) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale collocato nei ruoli aggiunti già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale e degli operai di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo raccomandata postale, al procuratore della Repubblica nella cui circoscrizione l'aspirante dimora, entro e non oltre due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il cognome e il nome;

2) la data e il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

6) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possano far valere i titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria, Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate, presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare e la dichiarazione integrativa su carta da bollo;

2) i decorati al valor militare, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di croce al merito di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e i mutilati ed invalidi per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (modello 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

6) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità, mediante apposito attestato, rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente Ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì la indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata;

9) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione, per mutilazione o invalidità contratte per cause di servizio;

10) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante tale loro qualità;

11) i reduci dalla deportazione o dall'internamento dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo rilasciata dal prefetto della Provincia competente ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

12) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate nella legge 4 marzo 1962, n. 137 e successive estensioni, dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n 385 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

13) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, produrranno copia dei relativi provvedimenti;

14) i candidati colpiti dalle abrogate leggi razziali, presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

15) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate.

Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre, inoltre, il relativo attestato con la indicazione del punteggio conseguito;

16) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione in servizio, nonchè la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato e le qualifiche riportate;

17) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

18) i concorrenti già appartenenti agli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, da cui risulti la data di cessazione del rapporto di impiego con detti Enti;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, dell'autorità militare;

20) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università, o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università o l'Istituto di istruzione universitaria per gli altri assistenti. Per tutti coloro che abbiano cessato dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione.

Art. 6.

Prove obbligatorie di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura civile, nonchè nozioni di ordinamento giudiziario;

2) nello svolgimento di un tema su nozioni di procedura penale e ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti.

La prova orale, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1) e 2), verterà anche sulle seguenti:

nozioni di diritto privato, limitatamente alle materie trattate nei titoli 3° e 5° del libro I, nel titolo 1° del libro III, nel capo 2° del titolo 1° e nel titolo 5° del libro IV, e nel libro VI del Codice civile, su nozioni di diritto della navigazione, sulle leggi sulle imposte di bollo e di registro, sulla legislazione cambiaria, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e sulla disciplina degli autoveicoli.

La data delle prove scritte, sarà fissata con successivo decreto.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione dei sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale, ed è aumentata di un voto per i candidati che abbiano superato la prova orale e che prestino lovedole servizio quale aiutante ufficiale giudiziario.

I concorrenti dichiarati idonei saranno classificati secondo la votazione complessiva. In caso di parità, si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria degli idonei, nel limite dei posti messi a concorso, salve le quote riservate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

I concorrenti dichiarati idonei oltre il numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 7.

Prova facoltativa di lingua tedesca

La prova di esame facoltativo di lingua tedesca, consta di una prova scritta e di una prova orale.

La prova scritta, consiste nella traduzione dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano di due brani di prosa (uno per ciascuna traduzione) scelti dalla Commissione esaminatrice. Il testo del brano in lingua tedesca è comunicato ai candidati soltanto mediante dettatura. La prova avrà luogo in Roma, il giorno successivo all'espletamento delle prove scritte obbligatorie.

Durante detta prova è consentito l'uso del vocabolario.

La prova orale è diretta ad accertare, oltre che la conoscenza della lingua tedesca, anche la capacità del candidato a conversare senza difficoltà nella lingua medesima.

Sono ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità in quella scritta e nelle prove obbligatorie di esame (scritte ed orali).

Nella valutazione, sia della prova scritta sia della prova orale, la Commissione delibera sulla idoneità del candidato, senza attribuzione di voto.

I candidati che intendono partecipare alla prova facoltativa di lingua tedesca debbono farlo presente nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza.

Art. 8.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità o libretto ferroviario)..

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria,- dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

a) titolo di studio: diploma originale o copia notarile autenticata su carta da bollo.

Nel caso il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve presentare il duplicato rilasciato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto dell'atto di nascita rilasciato su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato;

c) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, gli invalidi civili per fatti di guerra, gli invalidi per servizio e gli invalidi civili debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, contenente cioè la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del presente articolo, dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 18 novembre 1965

p. *Il Ministro*: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1965
Registro n. 37 *Grazia e giustizia, foglio n.* 10. — GALLUCCI

(Schema della domanda su carta da bollo da L. 400 da presentare o spedire alla Procura della Repubblica nella cui giurisdizione l'aspirante è domiciliato a mezzo di raccomandata postale)

Al Ministero di grazia e giustizia. — ROMA

Il sottoscritto . . . . domiciliato a . . . . . (provincia di . . . .) in via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esame a sessanta posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1965.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

A) è nato a . . . . . . il . . . . e che (1) avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età, essendo in possesso del seguente titolo: . . . . .

B) è cittadino italiano;

C) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . . oppure (2) . . . .;

D) ha riportato (3) . . . .;

E) è in possesso del . . . . conseguito il . . . . nell'anno scolastico . . . . presso l'Istituto . . . .;

F) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4) . . . .;

G) ha prestato servizio (5);

H) intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca (6).

Data . . . .

Firma (7) . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento e gli eventuali procedimenti penali pendenti, oppure dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

(6) I candidati che intendano sostenere la prova di lingua tedesca, ai fini della riserva dei posti prevista dall'art. 1 del bando, devono dichiararlo nella domanda a pena di decadenza.

(7) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(10892)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Dichiarazione di deserzione, per mancanza di candidati, del concorso per esami; riservato agli assistenti universitari ordinari, ad un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 28 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1965, registro n. 6, foglio n. 31, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 16 agosto 1965, con il quale è stato bandito un concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a un posto di veterinario provinciale di 3ª classe;

Rilevato che nessuno degli aventi diritto ha presentato domanda di ammissione al concorso predetto, nel termine prefisso dall'art. 3 del bando;

Considerato, conseguentemente, che il concorso di che trattasi deve essere dichiarato deserto;

Decreta:

E' dichiarato deserto, per mancanza di candidati, il concorso per esami, riservato agli assistenti universitari ordinari, a un posto di veterinario provinciale di 3ª classe, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1965
Registro n. 11, *foglio n.* 160

(10630)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica integrativa di scrittura sotto dettato in lingua italiana per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 152 del 21 giugno 1965.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Cremona, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 21 giugno 1965, avrà luogo in Cremona presso la Scuola elementare « L. Bissolati », via Tagliamento n. 2, il giorno 27 gennaio 1966, con inizio alle ore 10.

(10936)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3909 del 4 agosto 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1963;

Considerato che, a seguito di rinuncie, si sono rese vacanti le condotte ostetriche di Caulonia (fraz. Ursini), assegnata con decreto n. 5692 del 29 ottobre 1965, nonchè quella di Roghudi, assegnata con decreto n. 5236 in data 29 settembre 1965;

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, ciascuna di esse ha dichiarato di concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica di quanto disposto con i precedenti decreti n. 5236 in data 29 settembre 1965 e n. 5692 del 29 ottobre 1965, le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria di merito, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicata:

1) Faccì Teresa: condotta ostetrica di Caulonia (frazione Ursini);

2) Minniti Giuseppa: condotta ostetrica di Roghudi (unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale ed a quello dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 3 dicembre 1965

Il medico provinciale: LANIA

(10216)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1717 del 1° giugno 1965, con il quale veniva bandito il concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni degli organi interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1953, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Terni alla data del 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Lonoce dott.ssa Anna, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Siggia prof. dott. Salvatore, medico provinciale di Perugia;

Colalè prof. dott. Antonio, primario chirurgo dell'Ospedale di Orvieto;

Chirico prof. dott. Giuseppe, primario medico dell'Ospedale di Amelia;

Galvano dott. Vincenzo, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno;

Rotundo dott. Rocco, medico condotto.

Funziona da segretario nella Commissione giudicatrice il dott. Pietro Annino, funzionario direttivo del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, agli albi dei Comuni interessati e dell'Ufficio del medico provinciale di Terni.

Terni, addì 20 dicembre 1965

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(10672)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Terni.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1717 in data 1° giugno 1965, con il quale viene indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1964;

Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni degli organi interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Rellecati dott. Luigi, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Siggìa prof. dott. Salvatore, medico provinciale di Perugia;

Provenzal prof. dott. Alessandro, primario ostetrico-ginecologico dell'Ospedale di Terni;

Scattoni dott. Debaldo, primario ostetrico dell'Ospedale di Orvieto;

Brancati dott. Benito, consigliere di 1ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno;

Trequattrini Marcella, ostetrica condotta.

Disimpegna le funzioni di segretario della Commissione il dott. Pietro Annino, funzionario direttivo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede in Terni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura, e per otto giorni consecutivi all'albo del medico provinciale di Terni e dei Comuni interessati.

Terni, addì 15 dicembre 1965

Il medico provinciale: TRAVAGLINI

(10544)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CUNEO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Cuneo.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 132 in data 1° marzo 1965, con il quale è stato bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cuneo al 30 novembre 1964;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Cuneo, dell'Ordine provinciale dei veterinari nonchè dei Comuni interessati;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 845, sul decentramento dei servizi dell'Amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina del concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Cuneo al 30 novembre 1964, è costituita come appresso:

Presidente:

Olivotti dott. Sergio, ispettore generale della carriera amministrativa del Ministero della sanità;

Componenti:

Garlanda prof. Aldo, veterinario provinciale capo, dirigente dell'Ufficio provinciale di Torino;

Pasi dott. Sergio, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Cuneo;

Bisbocci prof. Giovanni, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Monti prof. Franco, ordinario di patologia e clinica medica veterinaria;

Garino dott. Mario, veterinario condotto di Caraglio.

Segretario:

Trasi dott. Gerardo, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso l'Ufficio del veterinario provinciale di Cuneo.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e avrà la sua sede in Cuneo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, a quello della locale Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cuneo, addì 10 dicembre 1965

Il veterinario provinciale: FERRARI

(10933)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 3 dicembre 1965, n. 37.

Modifiche ed integrazioni alla legge 11 gennaio 1963, n. 2, istitutiva dell'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 53 *del* 4 *dicembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano, di cui all'art. 6 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, è reintegrato per 8 miliardi di lire per le operazioni effettuate ai sensi dell'art. 24 dello statuto approvato con decreto presidenziale 20 settembre 1963, n. 135-A.

La somma di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, destinata a costituire il fondo di dotazione dell'Ente, è aumentata di L. 4 miliardi, il cui importo sarà iscritto nello stato di previsione della spesa per il bilancio della Regione, rubrica « Industria e commercio », per l'esercizio 1968.

Il fondo di rotazione, costituito con legge 13 marzo 1959, n. 4, e trasferito all'Ente minerario siciliano, continua, i finanziamenti dei piani previsti agli articoli 11, 12, 13 e 14 della legge stessa fino alla loro definizione.

A tal fine è stanziata la somma di L. 1.500.000.000 da destinare esclusivamente per gli scopi suddetti.

Alle ulteriori eventuali esigenze si provvede con legge di bilancio.

Le operazioni previste dall'ultimo comma dell'art 24 dello statuto dell'Ente minerario siciliano non possono essere effettuate dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente è altresì integrato in ragione di L. 1.500.000.000 per salari eccezionalmente erogati e per i servizi di trasporto e per il servizio viveri di miniera, salva l'eventuale rivalsa nei confronti dei datori di lavoro inadempienti.

Ai corsi di qualificazione, previsti dall'art. 11 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, possono partecipare gli operai delle miniere smobilitate per effetto della legge 13 marzo 1959, n. 4, che non abbiano usufruito a seguito della chiusura dell'azienda della suddetta agevolazione.

Art. 3.

L'art. 10 della legge 11 gennaio 1963, n. 2, si applica anche alle miniere pervenute all'Ente per effetto della legge 30 giugno 1964, n. 16.

Gli accertamenti di cui all'art. 10 predetto saranno effettuati entro il termine di cinque mesi dalla consegna della miniera.

Art. 4.

Qualora le obbligazioni emesse ai sensi della legge 11 gennaio 1963, n. 2, siano assistite da garanzia regionale, esse sono equiparate ad ogni effetto alle cartelle fondiarie.

In tale caso gli istituti incaricati del servizio di tesoreria per conto della Regione sono autorizzati ad investire nei predetti titoli fino a 2/10 delle relative disponibilità di cassa con le garanzie previste dalla legge 30 giugno 1952, n. 17.

L'Ente minerario siciliano è autorizzato ad organizzare corsi di qualificazione speciali per i dipendenti del Centro industriale dell'E.Z.I. di Terrapelata licenziati precedentemente alla data del 30 giugno 1965 in analogia a quanto disposto dall'art. 11 della legge 11 gennaio 1963, n. 2.

Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 per l'esercizio in corso.

Art. 5.

All'onere di L. 11.050.000.000, previsto con gli articoli 1, 2 e 4, si provvede per L. 1.650.000.000 utilizzando la disponibilità residua dello stanziamento di L. 2.000.000.000 previsto dal 2° comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1960, n. 32, e per L. 9.400.000.000, in deroga al limite di cui all'art. 2 della legge 3 gennaio 1961, n. 5, mediante contrazione di un prestito di pari importo con uno degli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, con rimborso in rate consecutive da iscrivere nel bilancio della Regione nella misura di L. 438.000.000 all'anno per gli esercizi dal 1966 al 1970 e di L. 1.846 milioni all'anno per gli esercizi dal 1971 al 1976.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 dicembre 1965

CONIGLIO

FAGONE

LEGGE 3 dicembre 1965, n. 38.

Modifiche alla legge 3 dicembre 1965, n. 37, concernente l'Ente minerario siciliano.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 53 *del* 4 *dicembre* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 della legge 3 dicembre 1965, n. 37, recante modifiche ed integrazioni alla legge 11 gennaio 1963, n. 2, è aggiunto il seguente comma:

« La spesa prevista dal 1° comma del presente articolo è posta a carico del bilancio della Regione così ripartita:

500 milioni di lire nell'esercizio 1965;

1.000 milioni di lire negli esercizi dal 1966 al 1970 in ragione di 200 milioni all'anno ».

Art. 2.

L'art. 5 della legge 3 dicembre 1965, n. 37, richiamata nel precedente articolo, è sostituito dal seguente:

« All'onere di 10.050 milioni derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1965, si provvede per 650 milioni di lire mediante l'autorizzazione degli stanziamenti di competenza dei capitoli 713 e 720 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso, e per 9.400 milioni di lire mediante la contrazione di un prestito di pari importo con uno degli istituti di credito incaricati del servizio di cassa della Regione, della durata di anni 6 e con una protrazione di 5 anni.

Al rimborso del prestito di cui al precedente comma si provvede con gli appositi stanziamenti da iscrivere nel bilancio della Regione nella misura di 438 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970 e di 1.856 milioni di lire per ciascuno degli esercizi dal 1971 al 1976.

E' abrogato il 2° comma dell'art. 1 della legge 4 agosto 1960, n. 32 ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 3 dicembre 1965

CONIGLIO

FAGONE

(10322)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.